



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

ORDINANZA N°17 – 2021

Oggetto: Regolamentazione dell'accesso dei velocipedi alle aree comuni dei Punti Franchi ed in generale dei comprensori portuali di Trieste del Porto Vecchio, del Porto Nuovo, dello Scalo dei Legnami e del Porto Oli Minerali, e il loro transito all'interno degli stessi.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1984 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

TENUTO CONTO che l'accesso pedonale e veicolare ai Punti Franchi ed in generale ai comprensori portuali di Trieste del Porto Vecchio, del Porto Nuovo, dello Scalo dei Legnami e del Porto Oli Minerali, sono regolamentati da specifiche Ordinanze dell'AdSPMAO/A.P.T. e della Capitaneria di Porto di Trieste, di seguito evidenziate;

VISTA l'Ordinanza AdSPMAO n°20-2018, che integra e modifica le precedenti Ordinanze APT n° 23-1998 e n. 71-2014, in materia di accessi in ambito portuale;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 62/2016 in materia di Maritime security che regola anche gli accessi in ambito portuale;

CONSIDERATA la necessità di garantire la disciplina della circolazione dei velocipedi all'interno delle "aree comuni" dei Punti Franchi e in generale dei comprensori portuali di Trieste del Porto Vecchio, del Porto Nuovo, dello Scalo dei Legnami e del Porto Oli Minerali, dove con il termine "aree comuni" vengono definite le aree non assentite in concessione;

VISTO il parere positivo del Comitato d'Igiene e Sicurezza del Porto di Trieste dd. 8/6/2021;

RITENUTO opportuno implementare la sicurezza della circolazione veicolare presso le aree comuni dei Punti Franchi o comunque dei comprensori portuali di Trieste del Porto Vecchio, del Porto Nuovo, dello Scalo dei Legnami e del Porto Oli Minerali rispetto ai rilevanti flussi di mezzi pesanti e convogli ferroviari circolanti all'interno degli stessi;

ORDINA **ARTICOLO 1**

Circolazione nelle aree comuni presso i siti dei Punti Franchi ed in generale dei comprensori portuali di Trieste del Porto Vecchio, del Porto Nuovo, dello Scalo dei Legnami e del Porto Oli Minerali,

1.1 - Nelle aree comuni dei siti di cui al precedente Articolo 1, possono circolare esclusivamente i veicoli di cui al comma 1 lettere e), f), g), i), m) dell'articolo 47 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i..

1.2 - È vietato l'accesso e la circolazione presso le aree comuni dei siti di cui al precedente Articolo 1, dei velocipedi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 47 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., con deroga per le biciclette (velocipedi) a propulsione muscolare e/o a pedalata assistita.

1.2.1 - È consentito l'accesso e la circolazione presso le aree dei suddetti siti esclusivamente alle biciclette (velocipedi) munite di pneumatici e dotate di:

a) per la frenatura, di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche, di un campanello;

c) per la segnalazioni visive, anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse o catadiottri rossi, inoltre sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere disposti sui lati.

1.2.2 - I conduttori di biciclette a propulsione muscolare e/o a pedalata assistita hanno l'obbligo di:

a) assicurare la piena corrispondenza del mezzo impiegato ai requisiti di cui al precedente comma;

b) indossare un gilet ad alta visibilità o un indumento con analoghe caratteristiche di prevenzione e un casco omologato per fini ciclistici;

c) mantenere i dispositivi di illuminazione anteriori e posteriori sempre accesi;

d) nell'attraversamento dei fasci ferroviari, scendere dal mezzo accompagnandolo manualmente oltre i passaggi a livello mantenendo accesi i dispositivi di illuminazione anteriori e posteriori del mezzo stesso.

ARTICOLO 2

Divieti

2.1 - È altresì vietata nelle aree dei siti di cui al precedente Articolo 1, la circolazione dei dispositivi per la micro mobilità elettrica, così come meglio individuati dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 229 del 04/06/2019.

ARTICOLO 3

Accesso e transito dei mezzi con caratteristiche atipiche.

3.1 - E' fatto divieto l'accesso alle aree dei siti di cui al precedente Articolo 1, ai mezzi con caratteristiche atipiche, con deroga solo ai fini commerciali o in casi particolari ed eccezionali. Tale deroga rimane comunque subordinata a specifica autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, che terrà conto del percorso che i suddetti mezzi dovranno seguire.

ARTICOLO 4

Pubblicità.

4.1 - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

ARTICOLO 5

Sanzioni.

5.1 - È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o

cose causa l'inosservanza delle disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 6
Codice della Strada.

6.1 - Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza deve ritenersi applicabile quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. .

ARTICOLO 7
Entrata in vigore.

7.1 - La presente ordinanza entra in vigore con efficacia immediata.

Trieste, li 28 LUG. 2021

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

